

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“BANCA ESPERIA S.P.A. – TASSO VARIABILE 2014/2017 V” fino ad un ammontare
massimo pari ad Euro 50.000.000
Codice ISIN: IT0004998024

RIAPERTURA

Art. 1 Importo dell'emissione e taglio delle obbligazioni

Banca Esperia S.p.A. (l' "Emittente"), con sede legale a Milano, Via Filodrammatici, 5, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13196030152, iscritta al n. 3183 dell'albo delle banche di cui all'art. 13 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il "TUB"), appartenente al Gruppo Bancario Banca Esperia, iscritto al n. 5484 dell'albo di cui all'art. 64 del TUB, avente (l'Emittente) un capitale sociale pari ad Euro 62.999.999,92 (sessantaduemilioninovecentonovantanovevirgolanovantadue) diviso in n. 121.153.846 azioni ordinarie da nominali euro 0,52, e riserve come certificate al 31 dicembre 2012 dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers allora in carica, pari a: (i) riserve da valutazione € 5.853.439 (positiva); e (ii) riserve da utili e altre riserve € 82.681.507 (di cui € 2.600.000 a riserva legale), nonché, per oggetto sociale, l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, emette un prestito obbligazionario denominato "Banca Esperia S.p.A. – Tasso Variabile 2014/2017 V" (il "Prestito Obbligazionario" o le "Obbligazioni"), fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 50.000.000 (cinquantamiloni) (l' "Ammontare Massimo") rappresentato da un numero di obbligazioni (le "Obbligazioni") emesse alla pari, al portatore, denominate in Euro, non convertibili né frazionabili. Il taglio minimo di sottoscrizione è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e successivi multipli di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Art. 2 Regime di Circolazione

Le Obbligazioni sono integralmente ed esclusivamente ammesse al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 231, del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e della delibera congiunta Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Art. 3 Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari (100% del valore nominale).

Tuttavia, il prezzo che l'investitore dovrà corrispondere per la sottoscrizione della obbligazioni oggetto della presente Riapertura è pari alla somma fra il Prezzo di Emissione e il relativo rateo lordo di interesse maturato.

Il rateo lordo maturato tra l'ultima data di pagamento (24/05/2014) e la Data di Emissione (26/05/2014) sarà calcolato come indicato nel presente Regolamento per il calcolo della cedola e sarà noto alle ore 14,00 del 22 maggio 2014.

Art. 4 Status delle obbligazioni del prestito a tasso variabile

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

Art. 5 Sottoscrizione e Godimento

Il periodo di offerta/sottoscrizione decorre:

- Dal 16 maggio 2014 al 23 maggio 2014 nel caso di offerta presso le dipendenze della banca emittente;
- Dal 16 maggio 2014 al 19 maggio 2014 nel caso di offerta fuori sede.

Il Prestito Obbligazionario ha godimento a decorrere dal 24 febbraio 2014 (la "Data di Godimento").

Il Prestito Obbligazionario è emesso in data 26 maggio 2014 (la "Data di Emissione").

Art. 6 Durata e rimborso

6.1 La durata del Prestito Obbligazionario è fissata in 3 anni a partire dal 24 febbraio 2014.

6.2 Le Obbligazioni verranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione il 24 febbraio 2017 (la "Data di Scadenza") al loro valore nominale. Senza pregiudizio per quanto specificato all'art. 8 che segue, il rimborso avverrà senza alcuna deduzione per spese. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario.

Art. 7 Interessi

7.1 Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a tasso variabile dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa). Tale tasso variabile sarà indicizzato all'Euro

Interbank Offered Rate (con divisore 360) (“EURIBOR”) a 3 mesi maggiorato del 2,00% per anno (il “Margine”).

- 7.2 Gli interessi sono pagabili trimestralmente in via posticipata con primo pagamento alla scadenza del primo trimestre dalla Data di Godimento e sino alla Data di Scadenza (inclusa). Qualora una qualsiasi data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A di volta in volta vigente (il “Giorno Lavorativo”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, a meno che essa cada nel mese solare successivo, nel qual caso la data di pagamento interessi sarà anticipata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, e si terrà conto di tale spostamento nella determinazione dei giorni effettivi del periodo di interessi come da presente articolo, fermo restando che tale spostamento non avrà effetto sulle successive date di pagamento interessi (Modified Following Business Day Convention – adjusted).
- 7.3 Le cedole saranno calcolate al tasso annuo lordo (arrotondato al terzo decimale con 0,0005 arrotondato al terzo decimale superiore) pari al tasso EURIBOR a 3 mesi, per il relativo periodo di interesse maggiorato del Margine e saranno pari all’importo risultante dall’applicazione del tasso annuo lordo così determinato al valore nominale dell’obbligazione, moltiplicato per il numero di giorni effettivi del periodo di interesse, il tutto diviso per 360 con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato al centesimo di Euro superiore). Per ciascuna cedola e relativo periodo di interesse, la quotazione dell’EURIBOR a 3 mesi, sarà rilevata dall’Agente di Calcolo il secondo Giorno Lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della relativa cedola dalla pubblicazione effettuata sulla pagina del circuito Reuters EURIBOR3M, alle ore 11:00 a.m. di Bruxelles ovvero da altra fonte di equipollente ufficialità qualora quest’ultima risulti indisponibile (attualmente pagina ASSIOMFOREX09). Qualora alla data di determinazione del tasso EURIBOR a 3 mesi, non fosse possibile per qualsivoglia motivo procedere alla stessa, l’Agente di Calcolo procederà a calcolare l’EURIBOR a 3 mesi, quale media aritmetica delle quotazioni lettera dei depositi interbancari in Euro a 3 mesi, fornite da almeno cinque istituzioni bancarie europee (dopo aver eliminato la quotazione più alta e quella più bassa), scelte dall’Agente di Calcolo secondo il proprio prudente apprezzamento.

Quanto sopra come sintetizzato nella seguente tabella:

| Data di pagamento | Data di rilevazione del tasso |
|-------------------|-------------------------------|
| 24 maggio 2014 | 22 febbraio 2014 |
| 24 agosto 2014 | 22 maggio 2014 |
| 24 novembre 2014 | 22 agosto 2014 |
| 24 febbraio 2015 | 22 novembre 2014 |
| 24 maggio 2015 | 22 febbraio 2015 |
| 24 agosto 2015 | 22 maggio 2015 |

| | |
|------------------|------------------|
| 24 novembre 2015 | 22 agosto 2015 |
| 24 febbraio 2016 | 22 novembre 2015 |
| 24 maggio 2016 | 22 febbraio 2016 |
| 24 agosto 2016 | 22 maggio 2016 |
| 24 novembre 2016 | 22 agosto 2016 |
| 24 febbraio 2017 | 22 novembre 2016 |

Ai fini del presente Regolamento:

per “Agente di Calcolo” si intende BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano, ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa agli obbligazionisti, mediante pubblicazione di un apposito avviso su “Il Sole 24 Ore” e/o “MF” e, ove esistente, comunicazione scritta al rappresentante comune degli obbligazionisti, entro 15 Giorni Lavorativi precedenti la successiva data di pagamento degli interessi, che opererà quale Agente di Calcolo ai fini della determinazione delle cedole (inclusa la prima); e per “Periodo di Interesse” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento e la prima data di pagamento interessi (esclusa).

Art. 8 Regime Fiscale

Agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni si applica, nei casi e con le modalità ivi previste, il regime di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (“Decreto 239/1996”) , e successive modifiche ed integrazioni, nella misura attualmente del 20,00%. Ogni tassa, imposta e/o tributo dovuto in relazione ai predetti interessi, premi e altri frutti, nonché in ogni caso con riferimento alle Obbligazioni, sarà a carico del titolare delle stesse e nessun pagamento aggiuntivo sarà dovuto dall’Emittente al riguardo.

Art. 9 Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari italiani ed esteri autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

Art. 10 Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art. 11 Comunicazioni

A chiusura del periodo di collocamento, l'Emittente comunicherà agli obbligazionisti l'ammontare complessivo delle Obbligazioni emesse. Tale comunicazione verrà effettuata tramite pubblicazione sul sito internet www.gruppoesperia.it.

Successivamente all'emissione delle Obbligazioni, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta tra "Il Sole 24 Ore" e "MF". Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Art. 12 Legge applicabile e foro competente

Il presente regolamento è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito a Tasso Variabile ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, qualora l'obbligazionista non rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 cd. "Codice del Consumo", il Foro di Milano.